

2

**Comunicazione integrativa concernente l'invio della scheda
che le Società di ingegneria e le Società professionali,
ai sensi degli articoli 53-54 del DPR n. 554/1999,
devono trasmettere all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici**

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, preso atto delle difficoltà di trasmissione dei dati *on-line* delle Società di ingegneria e delle Società professionali, a causa dell'elevato numero di utenti collegati, comunica che la compilazione della scheda approvata con delibera del 3 agosto 2000, che le Società stesse devono trasmettere per via telematica, potrà essere effettuata entro il 19 aprile 2001 sempreché la richiesta di *userid* e *password* sia stata effettuata entro il 19 febbraio 2001.

Roma, 3 febbraio 2001

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000
Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici.
Procedura di caricamento e trasmissione delle informazioni

Premesso che

con il DM 21 giugno 2000, il Ministro dei lavori pubblici, in adempimento alle disposizioni dell'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, ha definito le modalità e gli schemi-tipo sulla base dei quali le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e l'elenco annuale dei lavori pubblici. Successivamente, in data 4 agosto 2000, con un secondo DM, è stata anche diramata un'interpretazione autentica relativa alle regole procedurali previste dagli schemi-tipo ministeriali.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati già parzialmente regolamentati i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni all'Osservatorio, ipotizzando a questo scopo sette specifici modelli ispirati a criteri di compilazione manuale.

Comunica

Le esigenze connesse con l'obbligo previsto in capo all'Osservatorio di operare attraverso procedure informatiche impongono la scelta di far precedere le operazioni di rilevazione delle informazioni attinenti alla programmazione da una maschera di caricamento, attraverso la quale l'Autorità — a norma dell'articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni — richiede all'amministrazione compilatrice alcuni dati, di natura diversa, che le occorrono per «referenziare» e «gestire» le informazioni in arrivo.

La soluzione proposta comporta particolari vantaggi per i soggetti che saranno tenuti ad utilizzarla, in termini di:

- riduzione di errori di compilazione;
- minore numero di informazioni da digitare;
- possibilità di archiviazione diretta in banca dati;
- possibilità di divulgazione in «tempo reale».

In relazione poi all'adempimento dell'obbligo di invio all'Osservatorio, anche alla luce delle disposizioni di interpretazione autentica di cui al DM 4 agosto 2000, i programmi triennali e gli elenchi annuali dovranno essere trasmessi entro trenta giorni, decorrenti dalla data in cui «gli atti stessi abbiano assunto carattere di definitività», ovvero quando l'approvazione dei bilanci di previsione, da effettuarsi secondo i tempi e le procedure vigenti presso ciascun ente, sia intervenuta e consenta la formalizzazione ultima delle decisioni e l'autorizzazione delle relative procedure di spesa.

Tutti i Programmi triennali ed elenchi annuali già trasmessi all'Osservatorio in forma cartacea costituiscono oggetto di attività istruttoria e, qualora conformi alle disposizioni normative, saranno caricati in banca dati a

cura dell'Osservatorio. Nell'ipotesi di non conformità, le amministrazioni che li hanno inviati riceveranno un'apposita comunicazione nella quale saranno fornite le indicazioni per adeguarsi allo *standard* di trasmissione messo a punto.

Fermo restando che non appena saranno disponibili per tutte le amministrazioni i collegamenti in rete con l'Osservatorio e, di conseguenza, la procedura di caricamento e trasmissione dei dati potrà avvenire *on-line*, nelle more è stata predisposta una procedura che è possibile scaricare dal sito Internet dell'Autorità all'indirizzo www.autoritalavoripubblici.it, compilare, stampare ed inviare, dopo averlo sottoscritto, il *report* cartaceo, unitamente al supporto magnetico (*floppy disk*). Inoltre, allo scopo di facilitare il compito delle amministrazioni aggiudicatrici, la procedura sarà successivamente disponibile, presso le sezioni regionali dell'Osservatorio, anche in versione CD-R. Le istruzioni per l'uso e la compilazione saranno disponibili tanto nella versione Internet quanto in quella CD-R.

Le amministrazioni che già utilizzano un «gestionale» informatico per la raccolta ed organizzazione dei dati possono ricevere, ove lo richiedano, il «tracciato record», con la sequenza dei «campi» da compilare, sul quale potranno scaricare direttamente da computer le informazioni contenute nelle proprie banche dati. Qualora differenze nei formati dei dati o tra i sistemi operativi che governano le rispettive procedure non consentissero le «migrazioni», potranno essere contattati i responsabili delle sezioni regionali dell'Osservatorio, con i quali sarà possibile concordare di volta in volta soluzioni tecniche alternative che consentano di non dovere ridigitare tutti i dati da trasferire.

Roma, 29 marzo 2001

**Riepilogo trimestrale
dei lavori affidati in economia mediante cottimo
d'importo inferiore a 20.000 euro**

Premesso che

- il Consiglio dell'Autorità, allo scopo di semplificare l'invio delle informazioni relative ai lavori di importo inferiore a € 150.000, ha deliberato di riunire in un'unica scheda oltre ai lavori aggiudicati ed a quelli affidati, anche i lavori e/o servizi affidati in economia — tramite cottimo — d'importo compreso tra € 20.000 e € 150.000; per le stesse finalità di semplificazione, il Consiglio dell'Autorità ha deliberato una cadenza trimestrale anziché annuale per l'invio delle informazioni riepilogative;
- di tali intendimenti è stata data notizia con apposita comunicazione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001;
- con la stessa comunicazione è stata altresì data notizia che la citata scheda, appositamente informatizzata, è stata inserita sul sito Internet dell'Autorità;
- l'elenco riepilogativo concernente il primo trimestre 2001 dovrà pervenire all'Osservatorio entro il 30 aprile 2001.

Comunica:

a decorrere dal primo trimestre 2001, l'obbligo del riepilogo trimestrale è riferito anche ai lavori affidati in economia — mediante cottimo — d'importo inferiore a € 150.000 e superiore a € 20.000.

Dette ultime comunicazioni sono trasmesse all'Osservatorio con nota contenente le sole informazioni relative al numero complessivo degli affidamenti ed all'importo complessivo dei lavori.

Roma, 17 aprile 2001

**Comunicato relativo all'invito, rivolto ai responsabili
dei procedimenti per la realizzazione di lavori pubblici,
a trasmettere all'Autorità i verbali relativi agli accordi bonari
sottoscritti dalle amministrazioni aggiudicatrici
ai sensi dell'articolo 31 *bis* della legge n. 109/94.
Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici**

L'articolo 4, comma 4, lettera *f*), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni ha previsto, nell'ambito delle attribuzioni dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, la predisposizione della relazione annuale al Governo ed al Parlamento, nella quale siano evidenziate, fra le disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti, quelle relative allo sviluppo anomalo del contenzioso.

In relazione alla predetta finalità, si rende noto che i responsabili dei procedimenti per la realizzazione di lavori pubblici sono tenuti ad inviare all'Autorità copia dei verbali relativi agli accordi bonari sottoscritti dalle amministrazioni appaltanti *ex* articolo 31 *bis* della legge n. 109/94.

A tal fine ed ai sensi di quanto disposto dai commi 6 e 7 dell'articolo 4 sopra citato, si assegna il termine di trenta giorni per l'invio dei verbali sottoscritti in data anteriore a quella della pubblicazione del presente comunicato. Da questa ultima data, i verbali anzidetti verranno trasmessi a cura del responsabile del procedimento entro quindici giorni dalla loro sottoscrizione.

Roma, 15 maggio 2001

**Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici.
Obbligatorietà della trasmissione all'Osservatorio dei lavori pubblici**

Premesso che

- l'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni dispone che tutta l'attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolga sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le «amministrazioni aggiudicatrici» predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;
- il comma 11 del medesimo articolo della citata legge pone in capo alle suddette amministrazioni aggiudicatrici anche l'obbligo, successivo all'approvazione, di trasmettere i programmi e gli elenchi annuali all'Osservatorio dei lavori pubblici, affinché quest'ultimo ne dia pubblicità;
- con il DM LL.PP. 21 giugno 2000, prot. n. 5374/21/65, sono stati definiti le modalità e gli schemi-tipo sulla base dei quali le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a redigere, pubblicare in sede locale ed approvare il Programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e l'Elenco annuale dei lavori pubblici;
- il suddetto decreto è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 148 del 27 giugno 2000 e, pertanto, gli obblighi di redazione e di trasmissione all'Osservatorio dei lavori pubblici hanno avuto inizio con l'esercizio finanziario 2001;
- con lo stesso decreto sono stati anche regolamentati i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni all'Osservatorio dei lavori pubblici, prevedendo a questo scopo una specifica modulistica;
- con precedente comunicato del 29 marzo 2001 pubblicato sulla G.U. n. 81 del 6 aprile 2001 nonché sul proprio sito Internet, questa Autorità ha ulteriormente dettagliato, ai fini di un'organica rilevazione dei dati sui lavori pubblici, la modulistica e le modalità di trasmissione.

Comunica:

- le «amministrazioni aggiudicatrici» di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono richiamate al puntuale adempimento dell'obbligo d'invio dei programmi triennali ed elenchi annuali entro trenta giorni decorrenti dalla data in cui gli atti abbiano assunto carattere definitivo, come stabilito nel comunicato di cui sopra;
- il mancato invio dei programmi determina l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

Roma, 18 settembre 2001

**Attrezzatura informatica delle S.O.A.
Ulteriori specifiche relative al tracciato *record*
per la trasmissione delle informazioni all'Osservatorio**

Con atto di determinazione n. 24, del 20 aprile 2000, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha individuato le tipologie dell'attrezzatura informatica delle S.O.A. per la comunicazione delle informazioni all'Osservatorio.

Per una migliore organizzazione dei dati del Casellario informatico, vengono di seguito fornite ulteriori specificazioni sulla struttura dei dati:

<i>Specifiche relative al tracciato record</i>				
N. c.	Nome	Lunghezza	Tipo	Note
1	Ragione sociale	100	stringa	
2	Sede	1000	stringa	
2.1	• Via/Piazza/Largo, etc	13		
2.2	• Indirizzo	300		
2.3	• CAP	5		
2.4	• Comune	100		
2.5	• Provincia	2		
2.6	• Filler	580		
3	Partita IVA	11	stringa	
4	N. di matricola iscrizione C.C.I.A.A.	9	stringa	
5	Rappresentanza legale	1000	stringa	Occorrenze 8 di lng 120
5.1	• Titolo	10		Avv., Cav., Dott., Ing., Arch., Geom.
5.2	• Nome	30		
5.3	• Secondo nome	30		
5.4	• Cognome	30		
5.5	• Titoli stranieri	4		Jr., Sr.,
5.6	• Codice Fiscale	16		
5.7	• Filler	40		
6	Direzione tecnica	1000	stringa	Occorrenze 8 di lng 120
6.1	• Titolo	10		Avv., Cav., Dott., Ing., Arch., Geom.
6.2	• Nome	30		
6.3	• Secondo Nome	30		
6.4	• Cognome	30		
6.5	• Titoli stranieri	4		Jr., Sr., Ph.D,

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6.6	• Codice Fiscale	16		
6.7	• Filler	40		
7	Organi con potere di rappresentanza	1000	stringa	Occorrenze 8 di lng 120
7.1	• Titolo	10		Avv., Cav., Dott., Ing., Arch., Geom.
7.2	• Nome	30		
7.3	• Secondo Nome	30		
7.4	• Cognome	30		
7.5	• Titoli stranieri	4		Jr., Sr.,
7.6	• Codice Fiscale	16		
7.7	• Filler	40		
8	Categorie e importi conseguiti/posseduti	300	stringa	Occorrenze 47 di lng 6
8.1	• Categoria	4		(1)
8.2	• Classifica	2		(1)
8.3	• Filler	18		
9	Cifra di affari nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione (in euro)	10	numerico	8 interi + 2 decimali (2)
10	Costo del personale operaio nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione (in euro)	10	numerico	8 interi + 2 decimali (2)
11	Costo del personale tecnico nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione (in euro)	10	numerico	8 interi + 2 decimali (2)
12	Costo del personale diplomato/laureato nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione (in euro)	10	numerico	8 interi + 2 decimali (2)
13	Costo degli ammortamenti tecnici nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione (in euro)	10	numerico	8 interi + 2 decimali (2) i
14	Costo degli ammortamenti figurativi nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione (in euro)	10	numerico	8 interi + 2 decimali (2) i
15	Costo dei canoni di attrezzature nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione (in euro)	10	numerico	8 interi + 2 decimali (2)
16	Natura e importo lavori eseguiti in ciascuna categoria nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione	600	stringa	occorrenze 47 di lng 12 (3)
16.1	• Categoria	4		
16.2	• Importo	8		
16.3	• Filler	36		

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

17	Elenco attrezzatura tecnica in proprietà o locazione finanziaria	1700	stringa	occorrenze 85 di lng 20
17.1	Attrezzatura	20		
18	Importo dei versamenti INPS (in euro)	10	numerico	8 interi + 2 decimali ⁽²⁾
19	Importo dei versamenti INAIL (in euro)	10	numerico	8 interi + 2 decimali ⁽²⁾
20	Importo dei versamenti Casse edili (in euro)	10	numerico	8 interi + 2 decimali ⁽²⁾
21	Eventuale stato di liquidazione o cessazione attività	10	stringa	
22	Eventuali procedure concorsuali pendenti	1000	stringa	
23	Eventuali sentenze di condanna passate in giudicato	2000	stringa	
24	Eventuali provvedimenti di esclusione gare	2000	stringa	
25	Eventuali falsità nelle dichiarazioni per requisiti	2000	stringa	
26	Altre notizie utili	2000	stringa	
27	Denominazione SOA	100	stringa	
27.1	• Denominazione		92	
27.2	• Data rilascio attestazione		8	ggmmaaaa

(¹) I dati devono essere riportati nella sequenza di cui alla *Tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie* del DPR n. 34/2000. Per esempio: la qualificazione della categoria OS6 per un livello di importo III va riportata inserendo nel campo Categoria OS6 nel campo Classifica 03 (Tabella classifica: I=01, II=02, III=03, IV=04, V=05, VI=06, VII=07, VIII= 08).

(²) Riportare l'importo corrispondente in migliaia convertito in euro.

(³) I dati devono essere riportati nella sequenza di cui alla *Tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie* del DPR n. 34/2000. Per esempio: l'importo eseguito nella categoria OS6 va riportato inserendo, nel campo Categoria OS6 e nel campo importo, l'importo in migliaia convertito in euro con arrotondamento per eccesso.

Roma, 24 ottobre 2000

**Risposte a quesiti in materia di criteri cui devono attenersi le
S.O.A. (società organismi di attestazione)
nella loro attività di attestazione della qualificazione**

Sono state formulate da alcune S.O.A. e associazioni di imprese richieste di chiarimenti in merito alle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del DPR n. 34/2000 ed alle determinazioni dell'Autorità nn. 47, 48, 56 del 2000.

Numerosi quesiti attengono alla forma della documentazione da presentare in sede di domanda per il rilascio dell'attestazione da parte delle imprese alle S.O.A., del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal DPR n. 34/2000 e si sostanziano in richieste circa:

- a) la possibilità da parte delle S.O.A. di ricorrere alla normativa in materia di semplificazione della documentazione in aggiunta alle ipotesi espressamente indicate nel DPR n. 34/2000;
- b) la possibilità di non acquisire alcuni documenti nell'eventualità che tutte le informazioni in essi contenute siano già reperibili nella documentazione in possesso della S.O.A. o la possibilità di acquisire la documentazione sotto forma di elenco sottoscritto dal legale rappresentante della S.O.A., per provvedere successivamente a verificarla a campione;
- c) l'obbligo delle S.O.A. di limitare il proprio controllo alla documentazione indicata nel DPR n. 34/2000 o di controllare sempre il dato contenuto nella documentazione.

Altre richieste riguardano se sia ammissibile inserire nei contratti stipulati dalle S.O.A. una clausola che prevede la possibilità di ridurre, in tutto o in parte, il corrispettivo pattuito nel caso non venga rilasciata alcuna attestazione o ne venga rilasciata una contenente il riconoscimento di categorie e/o classifiche ridotte rispetto a quelle previste in contratto.

Il Consiglio dell'Autorità, investito di tali problemi, nell'adunanza del 15 febbraio 2001 ha ritenuto, in conformità alle proposte del servizio:

1. Le modalità e la forma di acquisizione della documentazione comprovante l'entità dei requisiti tecnici dell'impresa da attestare rimangono, nel rispetto della normativa vigente in materia di semplificazione della documentazione, nell'autonoma responsabilità delle S.O.A. Fermo restando l'obbligo di accertarne la sostanza come previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera f), del regolamento, che impone alle S.O.A. di svolgere l'attività di attestazione verificando la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e della documentazione presentata dai soggetti cui rilasciare l'attestato.
2. La dimostrazione della presenza dello *staff* tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato (art. 18, co. 7, DPR n. 34/2000) non può essere comprovata con laureati e diplomati tecnici non assimilabili a soggetti assunti a tempo indeterminato quali il titolare dell'impresa, il legale rappresentante, il socio, il professionista in possesso di contratto d'opera registrato.

3. Resta confermata la possibilità, relativamente al requisito dell'organico medio annuo, (art. 18, co. 10, DPR n. 34/2000) di prendere in considerazione per la valutazione del minimale 8% della cifra d'affari in lavori anche il personale amministrativo (laureato/diplomato).
4. Le forniture con posa in opera richiamate in talune declaratorie contenute nell'allegato A al DPR n. 34/2000 rilevano ai fini della qualificazione dei soggetti esecutori solo se i lavori assumono rilievo economico superiore al 50% e si deve prendere a base, in tal caso, l'intero importo del contratto.
5. Non è possibile includere tra i soggetti di cui all'articolo 18, comma 10, del DPR n. 34/2000, le s.r.l. a socio unico regolarmente iscritte all'Albo delle imprese artigiane.
6. La dimostrazione dei requisiti relativi ai lavori di cui all'articolo 18, comma, 5 lettere *b)*, *c)*, del DPR n. 34/2000 mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici è limitata alla terza classifica.
7. Nel caso che un'impresa possieda per una singola categoria, oltre ai requisiti del direttore tecnico, anche propri certificati di lavori, la dimostrazione dei requisiti nel suo totale può essere cumulativa ma, comunque, fino alla terza classifica.
8. I requisiti che possono essere dimostrati tramite i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici sono solo quelli di cui all'articolo 18, comma 5, lettere *b)*, *c)* e non escludono la necessità di dimostrare per il rilascio dell'attestazione gli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 18 del DPR n. 34/2000.
9. La tariffa di cui all'articolo 12, comma 3, del DPR n. 34/2000 non può essere integrata dalle spese vive.
10. Si può procedere alla rivalutazione dei lavori eseguiti all'estero sia per conto dei soggetti aventi natura equivalente a quella dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del DPR n. 34/2000 sia per conto di altri soggetti.
11. La qualificazione nelle categorie OS13, OS18, OS32 può essere attribuita solo qualora i componenti messi in opera siano stati prodotti dall'installatore in propri stabilimenti e non può essere attribuita quando l'impresa provveda solo ad assemblaggio ed installazione con proprie maestranze e mezzi.
12. Le opere di edilizia abitativa eseguite per committente privato devono essere ricondotte al comma 4 dell'articolo 25 del DPR n. 34/2000.
13. La variabile (*q*) della formula relativa al calcolo dell'incremento convenzionale premiante di cui all'allegato F al DPR n. 34/2000 può assumere il valore 1 (uno) solo in presenza di certificazione del sistema di qualità aziendale.
14. Rimane sottoposto alle norme generali del codice civile — per ciò che riguarda i rapporti tra prestazione e controprestazione — l'inserimento di clausole che consentono di ridurre in tutto o in parte il corrispettivo nel caso di diniego dell'attestato o nel caso di riconoscimento di categorie e/o classifiche ridotte rispetto a quelle richieste.

**Determinazione n. 7/2001 del 15 febbraio 2001
(categoria OG11)**

A seguito di alcune segnalazioni pervenute a questa Autorità in relazione alla determinazione n. 7/2001, ultimo punto, si ritiene opportuno precisare che gli impianti menzionati nella declaratoria OG11 devono intendersi quelli delle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30.

Comunicato n. 2 - Roma, 26 febbraio 2001

Comunicazione dei termini di rilascio delle attestazioni

Come è noto, l'Autorità ha iniziato la vigilanza nei confronti dell'attività posta in essere dalle S.O.A.

Tale attività di vigilanza, oltre che nella verifica della regolarità dell'azione posta in essere e nella soluzione di quanto segnalato e prospettato da segnalazioni di imprese o altri soggetti legittimati, deve consistere anche nell'accertamento del tasso di efficienza dell'azione di attestazione.

A tal fine, a cominciare dalla fine del corrente mese, con cadenza bimestrale, codesta società vorrà comunicare in apposito prospetto i dati sui termini del rilascio delle attestazioni rispetto alla data del contratto e alle singole clausole relative al tempo dell'adempimento, ai casi di sospensione nonché ai tempi occorsi per regolarizzare la documentazione e, più specificamente, per gli accessi.

Si allega, ad ogni buon fine, il prospetto su indicato.

Comunicato n. 3 - Roma, 8 marzo 2001

Incremento convenzionale premiante

A seguito di alcuni quesiti pervenuti a questa Autorità in merito all'ambito soggettivo di applicazione dell'incremento convenzionale premiante di cui all'articolo 19 del DPR n. 34/2000, si rappresenta quanto segue.

Allo stato della legislazione, l'articolo 19 del DPR n. 34/2000 prevede che esistano due elementi preclusivi ad una interpretazione estensiva del concetto di bilancio; ciò in quanto detta norma si riferisce ad un bilancio che deve seguire l'approvazione da parte degli organi appropriati. Tale procedura è prevista dagli articoli 2424 e 2425 c.c. solo per le società di capitali.

L'articolo 19, inoltre, dà testuale conferma all'impossibilità di intendere anche il termine dell'approvazione del bilancio come non tecnico, in quanto esiste il richiamo operato dagli articoli 2424 e 2425 c.c. posti nel capo dedicato dal codice civile alle società di capitali.

Ciò comporta dunque l'impossibilità di estendere la previsione di cui all'articolo 19 ad ipotesi differenti da quelle espressamente previste dal suddetto articolo.

Comunicato n. 4 - Roma, 13 marzo 2001

Ulteriori indicazioni relative all'attività di attestazione

In relazione a quesiti proposti da alcune S.O.A. inerenti alla possibilità di qualificare le società che non rientrano nei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nonché all'interpretazione di aspetti meramente tecnici collegati alle modalità di attestazione, il Consiglio dell'Autorità nelle sedute del 15 febbraio 2001, 21 marzo 2001 e 5 aprile 2001, ha stabilito quanto segue:

1. le società costituite nella forma di *holding* non possono essere qualificate, in quanto la verifica del possesso di requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi deve essere effettuata nel rispetto delle modalità stabilite dal D.P.R. 34/2000;
2. non è possibile dimostrare il possesso del requisito relativo all'organico medio annuo avvalendosi della quota di personale di imprese associate in partecipazione, dato che i requisiti stabiliti ai fini della qualificazione dell'impresa devono essere riferiti all'organizzazione dell'impresa stessa;
3. non è possibile dimostrare il possesso del requisito relativo all'attrezzatura tecnica sommando quella di imprese associate in partecipazione, dato che tali requisiti non sono legati alla propria organizzazione d'impresa bensì all'organizzazione dell'associato, il cui legame con l'associante non assume, tra l'altro, connotati di stabilità;
4. in ordine a dubbi interpretativi della determinazione n. 7 del 15 febbraio 2001 di questa Autorità, riguardante l'attribuzione della categoria OG11, si precisa che la determinazione lascia la facoltà alle imprese di attestarsi nella sola categoria OG11, prescindendo dalla preventiva attestazione nelle categorie specializzate OS3, OS5, OS 28, OS 30;
5. le attività di bonifica da ordigni bellici non possono essere considerate come rientranti nell'ambito oggettivo definito dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e, quindi, non sono assoggettabili al nuovo sistema di qualificazione regolato dal DPR n. 34/2000 bensì sono da considerarsi più propriamente dei servizi;
6. la possibilità di variare l'attestazione già rilasciata, ferme restando le prescrizioni contenute nel punto 7 della determinazione n. 6/2001, può riguardare anche la modifica delle classifiche attribuite.
In tal caso, il corrispettivo da applicare per ciascuna variazione di classifica dovrà essere equivalente ad un terzo del corrispettivo calcolato ai sensi dell'allegato E al DPR n. 34/2000, ponendo nella formula:
$$C = \text{incremento dell'importo di classifica (Importo nuova classifica - Importo vecchia classifica)}$$
$$N=1;$$
7. non è consentita l'integrazione dell'attestazione già rilasciata con la previsione dell'idoneità dell'impresa, oltre che alla costruzione, anche alla

- progettazione, in quanto questa circostanza configura una sostanziale modifica dell'attestazione in corso di validità;
8. la previsione di cui all'articolo 18, comma 14, ultimo periodo, del DPR n. 34/2000 trova applicazione con il solo nuovo regime della qualificazione;
 9. qualora i certificati dei lavori non permettano l'individuazione certa della natura delle lavorazioni eseguite, in relazione alla non perfetta corrispondenza tra le lavorazioni incluse nella declaratorie di cui all'allegato A al DPR 34/2000 e la declaratoria relativa alle vecchie categorie, spetta alle SOA accertare, anche attraverso la richiesta di ulteriore documentazione, la corrispondenza delle lavorazioni eseguite alla nomenclatura di cui al predetto allegato A;
 10. per i lavori privati eseguiti in assenza del direttore dei lavori conformemente all'articolo 25, comma 3, del regolamento, che stabilisce per i lavori eseguiti in proprio di riferirsi a parametri fisici valutati sulla base di prescrizioni o indici ufficiali e al relativo importo valutato nella misura del 100%, risulta sufficiente, ai fini della determinazione degli importi e delle lavorazioni eseguite, in sostituzione dei certificati dei lavori, la produzione dei seguenti documenti :
 - a) concessione edilizia;
 - b) copia del contratto stipulato;
 - c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
 11. all'impresa risulta possibile partecipare alle gare d'appalto sulla base di copia conforme dell'attestazione di qualificazione ottenuta; la S.O.A. potrà, dunque, rilasciare l'attestazione in duplice originale, uno dei quali viene trattenuto dalla Società di attestazione e trasmesso immediatamente in copia alla Segreteria tecnica, Ufficio S.O.A.;
 12. in relazione all'attività d'impresa documentata dal certificato di iscrizione alla Camera di commercio, esibito ai fini dell'attestazione, si precisa che non sussiste alcuna diretta connessione tra l'oggetto sociale riportato nel certificato e l'attività di esecuzione dei lavori, direttamente documentata dall'impresa attraverso i certificati dei lavori eseguiti, probatori ai fini della qualificazione dell'impresa nel settore dei lavori pubblici.

Comunicato n. 5 - Roma, 12 aprile 2001